



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario Nispi Landi	Presidente
Giampiero Maria Gallo	Consigliere
Francesco Belsanti	Consigliere
Paolo Bertozzi	Consigliere (relatore)
Rosaria Di Blasi	Primo Referendario
Anna Peta	Primo Referendario
Lucia Marra	Referendario
Matteo Lariccia	Referendario

Nell'adunanza pubblica del 10 aprile 2025;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede deliberante n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo;

Visto l'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 3, commi 3 e 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che al titolo II contiene le disposizioni relative "ai principi generali e applicati per il settore sanitario";

Viste le leggi regionali 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e 28 dicembre 2015, n. 84, di riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del medesimo servizio sanitario regionale;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12/SEZAUT/2022/INPR, n. 14/SEZAUT/2023/INPR E 11/SEZAUT/2024/INPR con cui sono state approvate le linee guida per la relazione dei Collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio del 2023;

Esaminati i bilanci di esercizio 2021 2022 e 2023 dell’**Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR)** con la relazione trasmessa dal Collegio sindacale ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005;

Vista la relazione di deferimento del Magistrato istruttore;

Esaminate le controdeduzioni trasmesse dall’Ente;

Udito il relatore, dott. Paolo Bertozzi;

Uditi i rappresentanti di ESTAR e i rappresentanti della Regione intervenuti in adunanza.

PREMESSO IN FATTO

Dall’esame delle relazioni-questionario sui bilanci di esercizio 2021, 2022 e 2023 trasmessi dal Collegio sindacale dell’**Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR)** ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dalla documentazione successivamente acquisita in sede istruttoria sono emerse criticità attinenti alla gestione economica e finanziaria dell’Ente e al conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica che coinvolgono anche la Regione per le funzioni istituzionali ad essa spettanti sul Servizio sanitario regionale (SSR).

Il Magistrato istruttore ha ritenuto di sottoporre la situazione dell’Ente, come emersa dall’istruttoria, alla valutazione collegiale della Sezione, convocata allo scopo nell’adunanza del 10 aprile 2025.

ESTAR, con la nota n. 18060 del 4 aprile 2025, ha fatto pervenire una memoria con chiarimenti e precisazioni sui rilievi contestati.

Sono intervenuti in adunanza in rappresentanza di ESTAR il dott. Daniele Testi, Direttore generale; il dott. Paolo Gennaro Torrico, Direttore amministrativo e il dott. Pasquale Pacifico, Direttore dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio.

In rappresentanza dell'Amministrazione regionale è presente il dott. Moraldo Neri, Dirigente del Settore Bilanci e monitoraggi economici del SSR, della Direzione Generale Diritti cittadinanza e coesione sociale con i funzionari dott. Luca Giorgetti e dott. Armando Todaro.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

I. IL CONTROLLO DELLE SEZIONI REGIONALI DELLA CORTE DEI CONTI SUGLI ENTI DEL SSR.

L'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria, i relativi bilanci.

La magistratura contabile ha sviluppato tali verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di essere finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha integrato la predetta disciplina, disponendo che *"le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all' articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai Presidenti delle regioni con propria relazione"*.

In base al successivo comma 7, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino *"squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a*

garantire la regolarità della gestione finanziaria o mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”, consegue l’obbligo per le amministrazioni interessate “di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento”. Nel caso in cui la Regione “non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”, precetto normativo che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, va limitato ai programmi di spesa presenti nei soli bilanci delle aziende sanitarie e ospedaliere.

Come ribadito dalla Sezione delle autonomie di questa Corte, al di fuori delle condizioni indicate nella norma in questione (da ritenere di stretta interpretazione, non applicabile né in via analogica, né in via estensiva), e cioè mancata copertura di programmi di spesa o insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, resta operante il criterio del “controllo collaborativo” sancito dall’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e confortato da una consolidata giurisprudenza costituzionale (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 15/2012/INPR).

Le leggi n. 266/2015 e n. 213/2012, come ha precisato la Corte Costituzionale (per tutte, sentenze n. 60/2013 e n. 40/2014), hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale, funzionali a prevenire rischi per gli equilibri di bilancio.

Tali controlli si collocano su un piano distinto rispetto a quelli sulla gestione amministrativa, aventi fonte nell’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, soprattutto in relazione agli esiti, e sono stati ritenuti compatibili con l’autonomia costituzionalmente riconosciuta a regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica perseguito in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 della Costituzione.

Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell’unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 della Costituzione, nonché nel riformulato art. 119, richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

II. LA GESTIONE DELL'ENTE NEL TRIENNIO 2021-2023.

1. Analisi del Conto economico.

I ricavi totali della gestione caratteristica, in progressivo incremento nel triennio considerato, arrivano a contare nel 2023 1.554,15 milioni.

I proventi derivanti dalla cessione alle aziende sanitarie dei beni acquistati in forma centralizzata, sui cui si incentra l'attività di ESTAR e che costituiscono oltre il 95 per cento del valore totale della produzione, passano da 1.382,44 milioni nel 2021, a 1.390,55 milioni nel 2022 (+0,6%) e a 1.465,51 nel 2023 (+6%).

La cessione dei beni, secondo quanto dichiarato dall'Ente, avviene al costo medio ponderato, senza l'applicazione di alcun rincaro per l'attività svolta che dovrebbe trovare esclusiva remunerazione nel contributo regionale assegnato ad ESTAR.

Si ricorda inoltre che la Regione anticipa direttamente ad ESTAR quote del Fondo sanitario regionale (FSR) assegnato alle aziende a saldo dei rispettivi debiti per l'acquisto centralizzato dei beni, con conseguente necessità di operazioni di compensazione che contribuiscono a complicare ulteriormente la lettura dei rapporti finanziari tra Azienda-Regione-ESTAR (la questione è stata oggetto di ampia analisi nella Relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto della Regione del 2019).

In costante e significativo aumento sono anche i contributi in conto esercizio che si sommano ai ricavi dell'attività istituzionale sopra descritti e che, anche al netto delle quote non utilizzate e accantonate, concorrono in modo fondamentale al mantenimento dell'equilibrio economico della gestione.

I contributi a valere sul FSR indistinto, che erano di 57,54 milioni nel 2021, raggiungono i 64,54 milioni nel 2023 (+12,2%).

A questi si aggiungono i contributi "extrafondo", inferiori al valore di mezzo milione nei precedenti esercizi, che si attestano a complessivi 16,20 milioni nel 2023, di cui 4,34

milioni provenienti dalla stessa Regione e 11,86 milioni provenienti dal Ministero come finanziamento per progetti PNRR affidati a ESTAR.

I costi totali della produzione del 2023 ammontano a 1.558,16 milioni, in aumento di 95,01 milioni sul valore del 2022 (+6,5%) e di 109,25 milioni su quello del 2021 (+7,5%). L'andamento riflette quello dei costi per l'acquisto dei beni sanitari passati dai 1.335,40 milioni del 2021, ai 1.359,92 milioni del 2022 (+1,8%), ai 1.449,37 milioni del 2023 (+6,6%).

Sostanzialmente stabili rimangono invece nel triennio in esame i costi per i servizi che si attestano a 30,27 milioni nel 2023 quasi interamente riferibili all'acquisto di servizi non sanitari.

Tra questi, particolarmente elevati rimangono i costi per l'assistenza informatica pari a 9,18 milioni nel 2023 e i costi per l'acquisto di "altri servizi sanitari da privato", pari a 8,12 milioni, (di cui 2,38 milioni per servizi di logistica e 2,35 milioni per servizi ITC).

In progressivo aumento, dopo essere rimasti sostanzialmente stabili nei precedenti esercizi, sono i costi per il personale che nel 2023 arrivano a 44,56 milioni (+2,2% sul dato del 2022 e +4,9% su quello del 2021).

Tale valore risulta comunque ben lontano dal garantire quella razionalizzazione e riduzione prospettata con l'unificazione delle strutture preesistenti.

Contribuisce poi in modo sensibile ai costi totali dell'esercizio 2023 l'ammontare degli accantonamenti disposti per 18,43 milioni, di cui 13,78 milioni riferibili alle quote non utilizzate dei contributi extrafondi vincolati ai progetti PNRR affidati all'Ente.

Si ricorda peraltro che, come si dirà più diffusamente in sede di esposizione delle singole criticità della gestione, solo dal 2023 sono ripresi gli accantonamenti al Fondo interessi di mora.

Per effetto delle dinamiche sopra descritte il risultato della gestione caratteristica, ancora positivo nel 2022, torna a registrare un valore negativo di 4 milioni nel 2023, con i ricavi che non sono in grado di contenere l'incremento dei costi, buona parte dei quali avente carattere strutturale.

Al risultato della gestione caratteristica si somma il saldo della gestione finanziaria, sempre negativo nel triennio, che nel 2023 aumenta a 4,92 milioni, contro i 2,99 milioni del 2022 (+64,9%) e i 2,36 milioni del 2021 (+109%).

Tali valori sono determinati, oltre che dagli oneri di ammortamento dei mutui contratti in proprio da ESTAR, dai maggiori costi per gli interessi passivi sull'anticipazione di tesoreria passati da 0,04 milioni del 2021 a 2,83 milioni del 2023, nonché da quelli per gli interessi moratori la cui determinazione, come si dirà oltre, risente almeno fino al 2022 di procedure contabili scorrette e appare sottostimata.

Particolarmente elevato rimane invece il saldo positivo della gestione straordinaria, che vale 8,52 milioni nel 2023, determinato essenzialmente da un significativo incremento delle sopravvenienze attive verso terzi, passate da 5,70 milioni del 2022 a 8,14 milioni del 2023.

Si segnala peraltro che il suddetto valore risente delle scorrette procedure di registrazione degli interessi di mora.

Per effetto dell'avanzo della gestione straordinaria sopra descritto, il risultato dell'esercizio, considerato anche l'importo di imposte e tasse, registra un saldo positivo di 0,04 milioni nel 2023, di poco superiore a quello del precedente esercizio, che, anche alla luce delle criticità segnalate, denuncia un equilibrio economico alquanto precario.

Conto economico 2021-2023

	2021	2022	2023
Contributi in conto esercizio	61.740.308	70.893.258	80.739.086
per quota FSR indistinto	57.542.325	64.663.279	64.537.479
per quota FSR vincolato	-	-	-
contributi c/esercizio extrafondo	4.197.983	6.229.979	16.201.607
contributi in c/esercizio per ricerca	-	-	-
contributi in c/esercizio da privati	-	-	-
Rettifica contributi in c/esercizio per investimenti	-215.116	-70.621	- 5.582
Utilizzo fondi per quote inutilizzate	182.520	1.821.155	4.231.483
Ricavi per prestazioni sanitarie	-	-	-
Concorsi recuperi rimborsi	2.603.272	1.381.061	1.472.936
Compartecipazione alla spesa per prestazioni (ticket)	-	-	-
Quota Contributi conto capitale imputati all'esercizio	1.360.296	1.255.483	2.204.005
Altri ricavi e proventi	1.382.437.430	1.390.551.902	1.465.512.533
TOTALE VALORE PRODUZIONE	1.448.108.710	1.465.832.238	1.554.154.461
Acquisti di beni	1.340.778.546	1.360.849.352	1.451.908.656
sanitari	1.335.400.395	1.359.918.125	1.449.373.605
non sanitari	5.378.151	931.227	2.535.051
Acquisto di servizi	30.026.248	29.340.615	30.270.964
sanitari	132.081	153.483	132.916
non sanitari	29.894.167	29.187.132	30.138.048
di cui riscaldamento	-	-	-
di cui utenze elettricità	561.052	1.927.943	987.822
Manutenzione e riparazione	595.160	640.497	616.463
Godimento di beni di terzi	1.034.367	1.946.571	2.358.016
Costo del personale	42.464.535	43.612.671	44.557.977
Oneri diversi della gestione	2.001.319	2.014.699	2.079.063
Ammortamenti	3.431.511	3.256.355	4.019.206
Svalutazioni delle immobilizzazioni e dei crediti	-	36.106	22.465
Variazione delle rimanenze	23.895.951	15.159.359	-500.717
Accantonamenti dell'esercizio	4.680.864	6.291.127	22.824.759
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.448.908.501	1.463.147.352	1.558.156.852
DIFF. VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 799.791	2.684.886	- 4.002.391
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 2.355.888	- 2.986.369	- 4.923.716
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	5.075.943	3.017.485	8.522.484
TOTALE IMPOSTE E TASSE	- 1.874.672	-2.702.155	-439.816
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	45.592	13.847	36.194

III. CRITICITA' RILEVATE.

1. GESTIONE DEI FLUSSI DI CASSA.

- *Reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria. Crisi di liquidità.*
- *Mancato rispetto dei termini di legge per il pagamento dei fornitori.*

1.1. In tutti gli anni in esame ESTAR ha usufruito ininterrottamente dell'anticipazione di tesoreria per importi prossimi al massimo concedibile e senza restituzione della stessa a fine esercizio.

Secondo i dati indicati nei questionari trasmessi dal Collegio sindacale e riportati nella seguente tabella l'anticipazione non restituita, di 90.231.999 nel 2021, sale a 117.339.059 nel 2022 (corrispondente alla quasi totalità della somma concessa), per scendere a 6.651.973 nel 2023.

I costi per gli interessi passivi, pari a 43.084 nel 2021, si portano a 576.576 nel 2022 e segnano un ulteriore deciso incremento nel 2023, attestandosi a 2.825.290.

	2021	2022	2023
Anticipazione utilizzata	103.817.144	121.488.285	121.072.510
Limite	105.345.023	122.320.000	121.556.146
giorni utilizzo	365	365	355
Anticipazione non restituita	90.231.999	117.339.059	6.651.973
Interessi	43.084	576.576	2.825.290

Si deve peraltro segnalare che il valore dell'anticipazione non restituita riportato nei questionari degli esercizi 2021 e 2022 non risulta coerente con il valore del debito verso l'Istituto tesoriere indicato nello Stato patrimoniale che comprende anche gli interessi passivi maturati nell'anno.

La differenza tra il debito verso l'Istituto tesoriere e l'anticipazione non restituita non coincide con l'importo degli interessi che costituiscono l'altra componente del debito rilevata nello Stato patrimoniale.

Nonostante il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria sopra descritto non risultano rispettati i termini di pagamento dei fornitori, registrandosi nel triennio un progressivo incremento dei ritardi.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del decreto legislativo n. 33/2013 e al DPCM del 22 settembre 2014 passa infatti da 15 giorni del 2021 a 23 giorni del 2022 e a 27 giorni del 2023.

Si deve peraltro considerare che il peggioramento rilevato risulta imputabile anche ai maggiori pagamenti dei debiti scaduti.

Dall'attestazione di cui all'art. 41 del decreto-legge n. 66/2014, riportata nei questionari trasmessi, l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini ammonta infatti 1.107.625.451 (su un totale di 1.403.033.506) al 31 dicembre 2021, a 728.504.093 (su un totale di 1.327.361.382) al 31 dicembre 2022 e a 1.327.361.382 (su un totale di 1.590.946.055) al 31 dicembre 2023.

Per effetto delle dinamiche sopra descritte il totale dei debiti commerciali di ESTAR verso i fornitori ammontante a 290.176.700 (di cui 48.653.061 scaduti) nel 2021 registra un deciso peggioramento nel 2022, arrivando a 359.667.572 (di cui 121.316.297 scaduti) per poi ridursi nel 2023 a 316.560.876 (di cui 65.753.752 scaduti) in conseguenza dei maggiori pagamenti eseguiti, favoriti anche dall'iniezione di liquidità effettuata dalla Regione nella casse degli enti sanitari nella seconda parte dell'anno.

1.2. Nella memoria trasmessa l'Ente riferisce innanzitutto che la differenza riscontrata tra il debito verso l'Istituto tesoriere e l'anticipazione non restituita a fine esercizio nel 2021 e nel 2022 non coincide con l'importo degli interessi passivi maturati nell'anno perché per effetto della contabilizzazione di ulteriori debiti e/o crediti nei confronti dello stesso il tesoriere, chiusi con i rispettivi ordinativi di pagamento e/o incasso negli anni successivi.

Precisa quindi ESTAR che la situazione di sofferenza finanziaria a cui è stato ed è tuttora sottoposto risulta imputabile principalmente al mancato o tardivo pagamento da parte delle aziende sanitarie delle fatture per la cessione dei beni acquistati in forma centralizzata (senza alcun aggio o rincaro).

Si evidenzia infine che questa problematica è stata oggetto nel corso del 2024 di un confronto fra ESTAR e la Regione che ha indotto quest'ultima ad assegnare alle aziende precisi obiettivi di riduzione dei tempi di pagamento nei confronti dell'Ente, consentendo a quest'ultimo di recuperare la liquidità necessaria a pagare tempestivamente i fornitori e a ridurre il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

I risultati del monitoraggio dimostrano un effettivo incremento dei pagamenti da parte delle aziende, già dalla fine del 2024 e proseguito nel 2025, che ha consentito all'Ente di supporto di migliorare a sua volta la tempestività dei pagamenti, riducendo l'indice a soli 8 giorni di ritardo.

1.3. La Sezione accerta la persistente difficoltà di ESTAR a disporre della liquidità sufficiente al pagamento dei debiti senza usufruire dell'anticipazione di tesoreria.

Quest'ultima costituisce infatti, quando non sia stata interamente restituita alla chiusura dell'esercizio, il sintomo di un grave squilibrio della gestione finanziaria, in cui gli incassi realizzati - rappresentati quasi interamente dai trasferimenti provenienti dalla Regione e dalle aziende sanitarie a rimborso degli acquisti effettuati in forma centralizzata - non risultano sufficienti a far fronte ai pagamenti programmati.

Si riscontra tuttavia nel 2023 una decisa riduzione della somma da restituire (-94,3%) e, conseguentemente, del debito verso l'Istituto tesoriere, favorita presumibilmente dalla maggiore liquidità a disposizione dell'Ente in conseguenza dei più consistenti trasferimenti di cassa da parte della Regione.

Si registra invece nello stesso esercizio l'impennata dei costi per gli interessi passivi ammontanti a 2.825.290 e quasi quintuplicati rispetto al valore del 2022 per effetto dell'aumento del tasso praticato dall'Istituto sulle somme anticipate.

In considerazione di tali maggiori oneri appare ancor più indispensabile per l'equilibrio finanziario dell'Ente il recupero e il mantenimento di una sufficiente disponibilità di cassa, garantita da trasferimenti regolari da parte della Regione e dai tempestivi pagamenti delle aziende sanitarie, con il definitivo superamento del ricorso all'anticipazione - più volte sollecitato nelle precedenti pronunce di questa Sezione - che presenta costi sempre più ingenti e limita di conseguenza le risorse destinabili all'erogazione diretta delle prestazioni sanitarie.

In questo senso la Sezione prende favorevolmente atto del miglioramento della situazione finanziaria registrato da ESTAR, agevolato dall'incremento dei flussi di cassa provenienti dalle aziende che ha consentito di ridurre i tempi di pagamento dei fornitori esterni.

2. INTERESSI DI MORA.

- Irregolare rappresentazione contabile degli interessi di mora.

- Irregolare rappresentazione contabile del Fondo interessi di mora.

2.1. Ulteriori criticità emergono nella gestione e nella rappresentazione contabile degli interessi di mora per ritardato pagamento dei debiti commerciali, con particolare riferimento ai bilanci degli esercizi 2021 e 2022.

Secondo la contabilizzazione adottata dall'Ente gli interessi moratori riferiti a fatture scadute e pagate in ritardo nello stesso esercizio di competenza sono stati direttamente iscritti come costi alla voce del Conto economico "Altri interessi passivi", viceversa, gli interessi riferiti a fatture scadute in esercizi precedenti e pagati nell'esercizio di competenza hanno determinato l'utilizzo del Fondo interessi di mora con conseguente riduzione del relativo accantonamento nello Stato patrimoniale.

Le note di credito relative ad accordi transattivi su interessi fatturati nell'esercizio sono state portate a detrazione dei relativi costi, mentre le note di credito su interessi fatturati in esercizi precedenti, come confermato dallo stesso Ente, sono state destinate, fino al 2022, all'incremento automatico del Fondo interessi di mora per effetto di una prassi priva di qualsiasi legittimazione contabile.

In conseguenza di queste operazioni, gli oneri sostenuti dall'Ente per gli interessi moratori dell'esercizio di competenza ammontano a 1.304.762 nel 2021 e a 1.510.076 nel 2022 (e a 1.311.836 nel 2023).

Dall'esame della documentazione relativa alle registrazioni sul conto "Altri interessi passivi" richiesta in sede istruttoria è emerso tuttavia che diverse note di credito portate a detrazione degli interessi dell'esercizio non trovano riscontro in alcun debito documentato oppure risultano contabilizzate per importi superiori a quelli della corrispondente fattura.

I controlli effettuati dimostrano pertanto che, a dispetto della regola che ne impone la decorrenza automatica alla scadenza del debito, parte degli interessi moratori non sono stati per nulla rilevati o sono stati rilevati, sulla base delle specifiche fatture emesse dai creditori, per importi inferiori al dovuto, con il risultato che lo storno operato per effetto di una successiva nota di credito ha determinato un valore negativo nel computo dei costi a vantaggio dell'Ente.

La violazione dei predetti principi assume una dimensione ancora più evidente con riferimento alla registrazione degli interessi di competenza di precedenti esercizi finanziari.

Nella seguente tabella è indicata l'evoluzione della dotazione del Fondo interessi di mora nei medesimi esercizi in esame.

	2021	2022	2023
Fondo interessi mora 1/1	4.327.110	3.170.734	3.310.540
Accantonamenti	-	-	2.514.072
Utilizzi per fatture	-4.025.036	-4.953.617	-1.754.304
Incrementi per note di credito	4.953.617	1.457.036	-
Allineamento casistica regionale	-2.084.957	-549.304	-
Fondo al 31/12	3.170.734	3.310.540	4.070.308

I dati riportati evidenziano che, oltre alle riduzioni determinate dagli utilizzi, il Fondo ha subito dei contestuali incrementi per effetto della registrazione delle note di credito che scomputano gli interessi precedentemente fatturati, secondo una prassi che non trova alcun riscontro nei principi contabili sulla gestione dei fondi.

Il valore risultante dalle predette operazioni è stato quindi ridimensionato in applicazione della casistica regionale che ne stabilisce i criteri di congruità.

L'esame della documentazione acquisita in sede istruttoria ha rivelato, anche in questo caso, che le note di credito sono state spesso registrate per importi superiori ai debiti per interessi che, a suo tempo, avevano determinato l'accantonamento al Fondo. Tale circostanza ha comportato che gli accantonamenti risultassero, per entrambi gli esercizi, superiori agli utilizzi, confermando la mancata integrale registrazione degli interessi passivi.

2.2. Nella memoria trasmessa l'Ente riferisce che a partire dall'esercizio 2022 è stato condiviso con la società di revisione un diverso criterio per la quantificazione del Fondo Interessi di mora che prevede di calcolare solo i movimenti "in dare" delle fatture senza considerare pertanto i movimenti "in avere" delle note di credito destinate invece ad essere contabilizzate nel nuovo conto "Sopravvenienze attive per note di credito interessi anni precedenti" nella parte relativa alla gestione straordinaria del Conto economico.

ESTAR precisa quindi che il Fondo interessi di mora dell'esercizio 2023 risulta calcolato in conformità dei predetti criteri e di quelli previsti dalla casistica regionale.

2.3. La Sezione, alla luce dell'analisi sopra esposta, accerta l'irregolare rappresentazione contabile degli interessi di mora a carico dell'Ente nei bilanci degli esercizi 2021 e 2022. L'irregolarità riguarda, come dimostrato, sia la registrazione degli interessi dell'esercizio di competenza - che, per effetto della contabilizzazione delle note di credito prive di riscontro nella documentazione prodotta, risultano inevitabilmente

sottostimati - sia la registrazione degli interessi di mora di esercizi pregressi, conseguente all'errata gestione del relativo fondo accantonato nello Stato patrimoniale. Si deve rilevare, sotto quest'ultimo profilo, la totale irregolarità della prassi adottata dall'Ente di imputare al Fondo le note di credito su interessi pregressi, determinando un artificioso quanto illegittimo incremento dell'accantonamento in violazione della completezza e integrità della rappresentazione contabile sopra accennata.

Si ricorda che gli incrementi del Fondo devono essere disposti con congrui accantonamenti effettuati in corso di esercizio e rilevati nel Conto Economico, mentre eventuali note di credito devono essere iscritte tra le sopravvenienze attive della gestione straordinaria, senza operare alcuna compensazione con gli utilizzi del Fondo stesso.

Dal 2017 al 2022 non risulta essere stato eseguito alcun accantonamento al Fondo interessi di mora che, di fatto, è stato irregolarmente alimentato dalle sole note di credito. Oltre a violare i principi contabili, questa prassi ha determinato una scorretta applicazione dei criteri per la verifica della congruità del Fondo, provocando un'indebita riduzione dell'accantonamento che lo ha reso inevitabilmente sottostimato. La "casistica per l'applicazione dei principi contabili nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario della Toscana" emanata dalla Regione al punto 10.4 richiede di iscrivere al Fondo l'ammontare dei probabili interessi che saranno richiesti dai fornitori per debiti già scaduti al 31/12 di ciascun esercizio, calcolati in base alla media del rapporto tra interessi probabili e interessi fatturati nel triennio precedente. È inoltre precisato che il Fondo non può essere superiore alla sommatoria degli interessi di mora rilevati nel corso degli ultimi due-tre anni, escluso quello di chiusura.

A prescindere da ogni valutazione sulla legittimità di tali criteri - che ci si riserva di effettuare in altra sede - non si può fare a meno di constatare come la concreta applicazione degli stessi sia stata necessariamente condizionata dalla sottostimata e irregolare rilevazione degli interessi passivi degli esercizi precedenti sopra descritta.

Si consideri inoltre che l'adeguamento della disponibilità del Fondo ai criteri stabiliti dalla casistica regionale ha determinato un'insussistenza attiva di 2.084.957 nel 2021 e di 549.304 euro nel 2022, che si sono tradotte in maggiori proventi della gestione straordinaria registrati nel Conto Economico.

Ciò premesso, la Sezione prende atto che, secondo quanto riferito dall'Ente stesso, la prassi sopra descritta è stata superata a partire dall'esercizio 2023.

3. Variazioni delle rimanenze.

- Incoerenza degli incrementi e decrementi delle rimanenze rispetto ad acquisti e vendite.

3.1. Incoerenze si riscontrano anche nella rappresentazione contabile della gestione del magazzino quale emerge dalle variazioni delle rimanenze e, in particolare, dal confronto tra il valore degli incrementi e quello dei costi per gli acquisti dei beni da un lato e tra il valore dei decrementi e quello dei corrispondenti ricavi dall'altro.

Come attestato dalla seguente tabella che aggrega i dati riportati nella tabella 15 della Nota integrativa dei bilanci nel periodo 2016-2023 gli incrementi delle rimanenze del 2022, come era già accaduto nel 2019, risultano superiori (+36.904.849) ai costi per l'acquisto dei beni dell'esercizio registrati dal CE (cod. BA0010), senza che sia fornita alcuna informazione al riguardo nella Nota integrativa.

Differenze si rilevano anche rispetto ai decrementi delle rimanenze che fino al 2016 coincidevano con il valore dei ricavi registrati nel CE alla voce "Altri ricavi e proventi" (cod. AA1060) derivanti dalla vendita dei beni acquistati da ESTAR alle aziende sanitarie.

In particolare nell'esercizio 2021 (così come negli esercizi 2017 e 2018) i decrementi risultano inferiori ai ricavi che, come precisato dall'Ente, contabilizzano il corrispettivo per le spese di logistica e distribuzione richiesto alle aziende.

Nell'esercizio 2022 (come negli esercizi 2019 e 2020) i decrementi risultano, al contrario, superiori rispetto ai ricavi (20.836.872) anche in questo caso senza che sia fornita alcuna informazione a giustificazione della discrasia rilevata.

Tab. 15 NI	valore iniziale (a)	Incrementi delle rimanenze (b)	Voce BA0010 da CE Acquisti di beni	Decrementi delle rimanenze (c)	Voce AA1060 da CE Altri ricavi e proventi	Valore finale d=(a+b-c)
2016	103.704.146	1.123.241.762	1.123.241.762,11	1.105.484.209	1.105.425.803	121.461.699
2017	122.427.723	1.080.946.979	1.080.957.212	1.099.984.524	1.106.151.248	103.390.178
2018	103.388.416	1.112.102.605	1.111.070.755	1.149.752.061	1.163.615.749	65.738.960
2019	65.737.589	1.187.942.589	1.154.787.480	1.209.694.999	1.193.252.059	43.985.179
2020	43.985.180	1.445.982.127	1.445.982.127	1.399.580.272	1.364.526.700	90.387.035
2021	88.830.478	1.340.778.545	1.340.778.545	1.364.674.496	1.382.437.431	64.934.527
2022	65.901.085	1.397.754.199	1.360.849.350	1.411.388.774	1.390.551.902	52.266.510
2023	52.266.510	1.452.169.047	1.451.908.666	1.451.409.362	1.451.391.606	53.026.195

3.2. In sede di controdeduzioni ESTAR riconosce che i dati sugli incrementi e i decrementi delle rimanenze riportati nella tabella 15 della Nota integrativa presentano delle incongruenze che non hanno tuttavia inficiato i valori iniziali e finali che rimangono corretti e corrispondenti alle risultanze degli inventari dei magazzini.

Al fine di fornire una rappresentazione univoca degli incrementi e decrementi delle scorte di ciascun esercizio, l'Ente propone quindi di prendere come riferimento dei suddetti valori i dati comunicati dai vari agenti contabili di magazzino e inviati periodicamente tramite il servizio SIRECO di resa elettronica del conto giudiziale alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Questa modalità di rappresentazione risulterebbe infatti in linea con le movimentazioni effettive delle scorte di magazzino rispetto ai dati desunti dai valori del Conto economico (AA1060 e BA0010), in quanto i valori complessivi di questi ultimi contengono anche una quota di beni (di regola attorno al 40%) che non transitano nei magazzini a scorta, ma raggiungono direttamente i reparti delle aziende sanitarie.

3.3. La Sezione, alla luce dell'analisi dei dati sopra riportati, accerta l'esistenza di incongruenze nella registrazione contabile degli incrementi e dei decrementi delle rimanenze riportati nella Nota integrativa che non trovano riscontro con le scritture del Conto economico, senza che siano state fornite informazioni al riguardo nei documenti contabili in grado di escludere la permanenza di costi a carico di ESTAR.

La Sezione, preso atto di quanto comunicato nelle controdeduzioni, invita quindi l'Ente a verificare la corrispondenza tra il valore degli acquisti e della cessione dei beni dell'esercizio con gli incrementi e i decrementi delle rimanenze, giustificando sempre in Nota integrativa la presenza di eventuali discrasie dovute alla modalità di gestione dei beni e dei magazzini.

4. Accantonamenti.

- Incongruenze nella contabilizzazione degli accantonamenti al Fondo contenzioso.

4.1. Dall'esame dei bilanci del periodo in esame sono emerse incongruenze anche in ordine alla movimentazione dei Fondi accantonati che non trova riscontro con le registrazioni del Conto economico.

In particolare il valore degli accantonamenti effettuati al "Fondo per cause civili ed oneri processuali" (Fondo contenzioso) nell'esercizio 2021, pari a 772.065, risulta

superiore a quello riportato nella tabella 76 della Nota integrativa relativa al dettaglio degli accantonamenti registrati dal Conto economico con il minore importo di 619.956.

4.2. ESTAR precisa al riguardo che la dotazione del Fondo contenzioso alla chiusura dell'esercizio 2021 risulta dall'accantonamento di 619.956, corrispondente al costo rilevato dal Conto economico, incrementato di 152.109 per effetto di una riclassificazione dell'importo precedentemente accantonato nel Fondo rischi per il contenzioso del personale dipendente.

4.3. La Sezione, preso atto di quanto dichiarato dall'Ente in sede di controdeduzioni, deve comunque constatare la carenza di informazioni rispetto a registrazioni contabili che, per la particolare modalità di esecuzione, richiederebbero un'esaustiva esplicazione nella Nota integrativa in modo da riconciliare le discrasie riscontrabili fra i diversi documenti contabili.

La presenza di discrasie e incongruenze nei dati di bilancio prive di giustificazione costituisce, come riscontrato rispetto ad altre criticità sopra riferite, una prassi diffusa nella gestione dell'Ente che deve essere quanto prima superata per ripristinare la completezza, chiarezza e veridicità della rappresentazione contabile, requisiti indispensabili per garantire la trasparenza e l'attendibilità dell'informativa economico-patrimoniale.

5. Costi per il personale.

- Elevati costi per il personale.

- Elevato numero dei dipendenti e del rapporto tra dirigenza e comparto.

5.1. Secondo i dati riportati nel Conto economico ESTAR ha sostenuto costi complessivi per il personale (compreso quello in comando e quello riconducibile ai rapporti c.d. flessibili) per importi in progressiva crescita nel triennio in esame che, come attestato nei questionari trasmessi dal Collegio sindacale, non hanno assicurato il rispetto del limite previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 35/2019.

L'incremento ha interessato sia i costi per il personale dipendente, passati da 42.464.535 nel 2021 a 43.612.671 nel 2022 e a 44.557.977 nel 2023, sia i costi per i rapporti di lavoro c.d. flessibili che nel 2023 si attestano a 3.469.932, raddoppiando quasi il valore del precedente esercizio.

	2021	2022	2023
Costo personale dipendente	42.464.535	43.612.671	44.557.977
Saldo personale in comando	37.719	42.631	-59.357
Costo personale altre forme contrattuali	2.825.530	1.969.698	3.469.932
IRAP dipendenti e assimilati	-	-	-
Costo totale del personale	45.327.784	45.625.000	47.968.552

Particolarmente elevato, nonostante la lieve riduzione nel periodo, rimane anche il numero dei dipendenti, con un'incidenza dei dirigenti rispetto al personale di comparto sempre superiore al 10 per cento.

	2021	2022	2023
N. dipendenti da Nota integrativa	926	945	948
N. dirigenti	91	92	89
N. dipendenti di comparto	835	853	859
Incidenza dirigenti/dipendenti comparto	10,90%	10,79%	10,36%

5.2. ESTAR, in sede di controdeduzioni, precisa che i maggiori costi di personale rilevati alla chiusura dell'esercizio 2023 sono in larga parte imputabili, oltre che al pagamento dei rinnovi contrattuali, dell'indennità di vacanza contrattuale, alle nuove attività delegate dalla Regione, tra le quali la gestione operativa del laboratorio regionale Formas precedentemente affidata all'AOU Meyer.

5.3. La Sezione rileva gli elevati costi per il personale sostenuti da ESTAR, in costante crescita dal 2021.

A prescindere dal rispetto del limite di legge, che a seguito della recente pronuncia della Sezione delle autonomie della Corte di conti deve intendersi riferito all'intero SSR e non al singolo ente, l'andamento dei costi per il personale presenta un'incidenza sempre maggiore sul totale dei costi di funzionamento dell'Ente, coperti quasi esclusivamente dai contributi regionali.

Si precisa al riguardo che i costi sostenuti da ESTAR per il personale, ad eccezione di quello adibito a particolari funzioni delegate dalla Regione, risulta quasi esclusivamente finanziato dalla quota di FSR assegnata all'Ente.

Questi costi, indipendentemente dalle modalità di consolidamento contabile, incidono sui costi totali del personale del SSR e necessitano pertanto di un controllo continuo che ne assicuri il rispetto del limite di legge e permanente sostenibilità.

Si richiede a ESTAR e alla Regione di concordare una programmazione del personale che garantisce il conseguimento delle predette finalità a salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'Ente.

6. Criticità nella gestione amministrativa contabile.

- Criticità nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente rilevate nei controlli del Collegio sindacale in attesa di riscontro da parte di ESTAR.

6.1. Dall'esame dei verbali del Collegio sindacale di ESTAR sono emerse diverse criticità nella gestione amministrativa e contabile molte delle quali in attesa di riscontro o chiarimenti da parte dei competenti organi dell'Ente.

Per quanto riguarda i controlli sulla gestione dei magazzini sono state riscontrate, in particolare, differenze tra i beni indicati nei documenti contabili e quelli risultanti in giacenza dal conteggio fisico degli stessi, non tutte tempestivamente giustificate.

Rimane ancora in attesa di risoluzione la questione relativa alla mancata fornitura dei ventilatori polmonari in ordine alla quale gli atti del Collegio non danno conto di eventuali chiarimenti forniti dall'amministrazione di ESTAR al riguardo.

Altre criticità riguardano:

- la mancanza di copertura economica per le gare e i bandi di concorso relativi alle nuove assunzioni;
- irregolarità della documentazione sull'assenza di incompatibilità da produrre a cura dei componenti di commissioni giudicatrici.

6.2. Per quanto riguarda i controlli sulla gestione dei magazzini effettuate dal Collegio Sindacale, nelle controdeduzioni trasmesse l'Ente rinvia ai documenti di magazzino allegati a giustificazione delle discordanze emerse in sede di verifica.

Per quanto riguarda la fornitura dei ventilatori polmonari si riporta la relazione del difensore che riassume la vicenda processuale da cui risulta che ESTAR ha già recuperato 1.200.000 su 1.292.000 per l'IVA non dovuta e che, a seguito della recente sentenza di condanna della società fornitrice, intende procedere in via esecutiva al recupero di 587.000 per la mancata fornitura di 20 ventilatori e a 176.000 per il mancato funzionamento di 6 ventilatori.

6.3. La Sezione prende atto di quanto comunicato e prodotto dall'Ente nella memoria trasmessa sottoscritta anche dai componenti del Collegio sindacale a giustificazione delle criticità riscontrate nei controlli sui magazzini.

Al riguardo si richiede al Collegio sindacale di comunicare tempestivamente a questa Sezione eventuali irregolarità amministrative o contabili che emergano dai predetti controlli, riportandone gli esiti anche nel questionario, fermo restando l'obbligo di segnalazione alla Procura regionale qualora si rilevi un'ipotesi di danno erariale.

La Sezione prende altresì atto di quanto comunicato in merito alla questione della fornitura dei ventilatori polmonari, riservandosi di verificare l'effettivo recupero delle somme dovute a seguito della sentenza di condanna della società a totale ristoro del danno subito dall'Ente.

7. Adozione e approvazione dei bilanci.

- *Ritardata adozione dei bilanci di esercizio e dei bilanci di previsione da parte dell'Ente e ritardata approvazione degli stessi da parte della Giunta regionale.*

7.1.1. Il bilancio di esercizio 2021 è stato adottato con deliberazione del Direttore generale n. 527 del 20 dicembre 2022 e approvato dalla Regione con la delibera di Giunta n. 426 del 28 aprile 2023, intervenute entrambe oltre i termini stabiliti dalla legge, fissati rispettivamente al 31 maggio e al 15 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento e straordinariamente differiti per il 2022 al 31 maggio e al 15 luglio in considerazione della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid.

Il bilancio di esercizio 2022 è stato adottato con deliberazione del Direttore generale n. 450 del 24 novembre 2023 e approvato dalla Regione con delibera di Giunta n. 1583 del 18 dicembre 2023, anch'esse oltre i termini di legge.

Il bilancio di esercizio 2023, infine, è stato adottato con deliberazione del Direttore generale n. 420 del 3 ottobre 2024 e approvato con delibera di Giunta n. 1258 del 4 novembre 2024 ancora in ritardo rispetto alla tempistica prescritta.

	2019	2020	2021	2022	2023
Adozione ente	28/09/2020	23/09/2021	20/12/2022	24/11/2023	03/10/2024
Termine	30/06/2020	30/06/2021	31/05/2022	30/04/2023	30/04/2024
Ritardo gg.	90	85	203	208	156
	2019	2020	2021	2022	2023
Approvazione Regione	08/02/2021	18/07/2022	28/04/2023	18/12/2023	04/11/2024
Termine	31/07/2020	31/07/2021	15/07/2022	31/05/2023	31/05/2024
Ritardo gg.	192	352	287	201	157

7.1.2. Il bilancio economico di previsione 2021 (e pluriennale 2021-2023) è stato adottato con deliberazione del Direttore generale n. 177 del 31 marzo 2021 e approvato dalla Regione con la delibera di giunta n. 799 del 2 agosto 2021.

Il bilancio economico di previsione 2022 (e pluriennale 2022-2024) è stato adottato con deliberazione del Direttore generale n. 189 del 28 aprile 2022 e approvato dalla Regione con la delibera di giunta n. 1303 del 21 novembre 2022.

Il bilancio economico di previsione 2023 (e pluriennale 2023-2025) è stato adottato con deliberazione del Direttore generale n. 278 del 30 giugno 2023 e con successiva deliberazione n. 352 del 25 agosto 2023 (è stato) integrato e rimodulato l'allegato 7) relativo al piano degli investimenti e approvato con delibera di giunta n. 1281 del 6 novembre 2023.

Per tutti gli esercizi considerati l'adozione e l'approvazione regionale del bilancio economico di previsione dell'ente sono intervenute oltre i termini stabiliti dalla legge fissati rispettivamente al 15 novembre e al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 118/2011; art. 123, commi 1 e 2, della legge regionale n. 40/2005).

	2019	2020	2021	2022	2023
Adozione ente	21/12/2018	06/02/2020	31/03/2021	28/04/2022	30/06/2023
Termine	15/11/2018	15/11/2019	15/11/2020	15/11/2021	15/11/2022
Ritardo gg	36	83	136	164	227
	2019	2020	2021	2022	2023
Approvazione Regione	15/07/2019	21/12/2020	02/08/2021	21/11/2022	06/11/2023
Termine	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ritardo gg.	196	356	214	325	310

7.2. L'Ente riferisce al riguardo che i ritardi nell'adozione dei bilanci sono fondamentalmente da imputare alla complessità delle operazioni necessarie alla predisposizione dei documenti contabili, considerando anche la necessità di attendere l'emanazione degli atti propedeutici da parte della Regione.

7.3. La Sezione accerta la tardiva adozione e la conseguente tardiva approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio economico di previsione.

La violazione dei termini era già stata accertata da questa Sezione con le deliberazioni emesse a seguito dei controlli sui bilanci dei precedenti esercizi, dove era stato richiesto

all'Ente ed alla Regione di adottare i provvedimenti organizzativi e gestionali per superare l'irregolarità.

Nel rinviare alle considerazioni svolte nelle pronunce precedenti sull'importanza della tempestiva adozione e approvazione dei bilanci ai fini della corretta gestione economica e finanziaria, si rinnova l'invito a ESTAR e alla Regione a predisporre i documenti e ad adottare i provvedimenti necessari in tempi utili a garantire il rispetto dei termini di legge.

Tutto ciò premesso e considerato

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, sulla base dell'esame della relazione inviata dal Collegio sindacale sui bilanci di esercizio 2021, 2022 e 2023 e della successiva attività istruttoria

ACCERTA

la presenza, nei termini indicati in motivazione, dei seguenti profili di criticità attinenti alla gestione economica e finanziaria dell'Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR) e al conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, che coinvolgono anche la Regione per le funzioni istituzionali ad essa spettanti sul Servizio sanitario regionale:

- la persistente crisi di liquidità dell'Ente con il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria non restituita a fine esercizio;
- il mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento dei crediti commerciali, con rilevanti oneri per gli interessi di mora;
- l'irregolare contabilizzazione degli interessi moratori e l'irregolare gestione del fondo interessi di mora nei bilanci degli esercizi 2021 e 2022;
- discrasie e incongruenze risultanti dai documenti contabili riguardanti le variazioni delle rimanenze in corso di esercizio;
- la carenza di informazioni in Nota integrativa a motivazione di movimentazioni contabili non direttamente ricostruibili dalle registrazioni nel Conto economico e nello Stato patrimoniale;
- gli elevati costi per il personale;
- la ritardata adozione del bilancio di esercizio e del bilancio economico di previsione.

CHIEDE

a ESTAR di adottare, anche con la collaborazione della Regione, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità riscontrate e in particolare a:

- adottare una gestione della liquidità che, dopo aver assicurato il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, consenta il definitivo superamento del ricorso strutturale all'anticipazione di tesoreria;
- verificare la coerenza delle variazioni delle rimanenze nel corso dell'esercizio con i valori degli acquisti e delle cessioni dei beni riportati nei documenti contabili, motivando eventuali incongruenze;
- fornire adeguate informazioni in Nota integrativa sulle registrazioni contabili effettuate;
- procedere ad una programmazione dei costi per il personale che assicuri il rispetto dei limiti di legge con riferimento all'intero SSR;
- superare le problematiche di carattere organizzativo e gestionale che determinano il ritardo nell'adozione del bilancio di esercizio.

Rinnova inoltre l'invito alla Regione ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità nella gestione dell'Ente riconducibili alle proprie competenze in materia di organizzazione del SSR e in particolare a:

- provvedere ad adeguati trasferimenti di cassa nei confronti dell'Ente e a favorire solleciti pagamenti da parte delle aziende destinatarie delle forniture;
- concordare con l'Ente una programmazione dei costi del personale che assicuri il rispetto dei limiti di legge con riferimento all'intero SSR;
- provvedere ad una più sollecita approvazione dei bilanci di esercizio e dei bilanci preventivi.

I provvedimenti adottati dall'Ente e dalla Regione dovranno essere comunicati alla Sezione che si riserva di valutarne l'idoneità e l'efficacia nei successivi controlli.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Direttore generale di ESTAR, al Collegio sindacale dell'Ente e al Presidente della Regione Toscana.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.

Il magistrato relatore

Paolo Bertozzi

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Mario Nispi Landi

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 5 giugno 2025

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Cristina Baldini

(firmato digitalmente)